

Polizza Rischi catastrofali

In ottemperanza alla Legge 30 dicembre 2023, n. 213

Insured Name



Sommario

Sommario	2
Definizioni	3
1. Validità territoriale	5
2. Clausola Sanzioni	5
3. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	5
4. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	5
5. Modifiche dell'assicurazione	5
6. Aggravamento del rischio	5
7. Diminuzione del rischio	5
8. Durata dell'assicurazione	5
9. Variazioni nella persona del Contraente/Assicurato	5
SEZIONE 1: Condizioni generali di Assicurazione – Norme che regolano l'assicurazione in generale	5
10. Alienazione dell'azienda	6
11. Cessazione del rischio	6
12. Variazioni di rischio	6
13. Buona fede	6
14. Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	6
15. Ispezione delle cose assicurate	6
16. Assicurazione presso diversi assicuratori	6
17. Limite massimo dell'indennizzo	6
18. Forma delle comunicazioni del Contraente/Assicurato alla Compagnia	7
19. Oneri fiscali	7
20. Rinvio alle norme di legge	7
21. Foro competente	7
22. Clausola Broker	7
23. Ripartizione dell'assicurazione e incarico	7
24. Estratto unico	8
1. Oggetto dell'assicurazione	9
2. Esclusioni	9
SEZIONE 2: Norme che regolano l'assicurazione dei rischi catastrofali	9
3. Cose non assicurate	12
4. Valore dei Beni Assicurati e determinazione del danno	12
5. Assicurazione parziale (regola proporzionale)	13
SEZIONE 3: Condizioni particolari	14
1. Attribuzione delle cose assicurate	14
2. Indennizzo separato per ciascuna partita	14
3. Modifiche e trasformazioni	14
4. Diminuzione di valori	14
5. Vincoli Autorità	14
6. Onorari periti, esperti contabili e società di revisione	14
7. Operazioni peritali	14
1. Obblighi in caso di sinistro	15
2. Esagerazione dolosa del danno	15
3. Procedura per la valutazione del danno	15
4. Mandato dei periti	15
SEZIONE 4: Norme operanti in caso di sinistro	15
5. Riduzione dei limiti di indennizzo e loro reintegro	16
6. Pagamento dell'indennizzo	16
7. Recesso in caso di sinistro	16
Condizioni espressamente accettate	17

Definizioni

(relative a tutte le sezioni di polizza)

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Alluvione, inondazione, esondazione	Fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione che ha dato luogo al sinistro indennizzabile.
Assicurato	L'impresa con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del Codice civile, ad esclusione delle imprese di cui all'articolo 2135 del Codice civile, per le quali resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 515 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Attrezzature industriali e commerciali	macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.
Compagnia	La Società assicuratrice ovvero Swiss Re International SE - Rappresentanza Generale per l'Italia.
Costo di rimpiazzo	Valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato.
Costo di ripristino	Valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato.
Danno indennizzabile	L'importo dovuto dalla Compagnia in caso di sinistro, sulla base delle condizioni tutte di polizza, prima dell'applicazione di eventuali franchigie, scoperti o limiti di indennizzo che verranno successivamente conteggiati nella determinazione dell'indennizzo dovuto dalla Compagnia.
Eventi atmosferici naturali	Vento e cose da esso trasportate, grandine, bufere, uragani, tempeste, trombe d'aria, neve, pioggia, grandine e qualsiasi altra manifestazione meteorologica.
Eventi calamitosi e catastrofali	Alluvione, inondazione, esondazione, sisma, frana.
Fabbricato	L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni.
Frana	Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione che ha dato luogo al sinistro indennizzabile.
Franchigia	Importo fisso convenuto in polizza, calcolato in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata e dedotto dall'indennizzo in caso di sinistro.
Grandi imprese	Le imprese che alla data di chiusura del bilancio presentano, congiuntamente, i seguenti elementi: 1) fatturato maggiore di 150 milioni di euro; 2) numero di dipendenti pari o superiore a 500.

Immobilizzazioni/Beni Assicurati	Le immobilizzazioni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, ossia: 1) «terreni»; 2) «fabbricato»; 3) «impianti e macchinari»; 4) «attrezzature industriali e commerciali».
Impianti e Macchinari	Tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato
Indennizzo	L'importo pagabile all'assicurato dalla compagnia di assicurazione per i danni subiti in conseguenza di uno degli eventi inclusi in copertura.
Intermediario assicurativo	La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.
Massimale o Limite di indennizzo	Importo massimo corrisposto per sinistro che esaurisce gli obblighi da parte dell'impresa di assicurazione in merito agli eventi oggetto di copertura e che può essere minore o uguale alla somma assicurata.
Merci	Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali ed esclusi esplodenti.
Periodo di assicurazione	Quando l'assicurazione è stipulata per una durata pari o inferiore ad un anno, il periodo di assicurazione coincide con la durata del contratto. Quando l'assicurazione è stipulata per una durata superiore all'anno, il periodo di assicurazione corrisponde al periodo che inizia dalla data di decorrenza della polizza, o da ogni scadenza annuale della rata di premio, e termina alla prima scadenza annuale successiva.
Polizza	Il documento che prova l'Assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia quale corrispettivo per l'Assicurazione.
Primo Rischio Assoluto	L'impegno della compagnia, in caso di sinistro, a indennizzare il danno fino a concorrenza del valore assicurato e anche quando il valore assicurato è inferiore al valore effettivo dei beni assicurati, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice civile.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto	Importo convenuto in polizza come limite minimo in termini assoluti ovvero come percentuale di danno indennizzabile, che rimane a carico dell'assicurato.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
Sisma	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro.
Somma assicurata	L'importo che rappresenta il massimo esborso dell'impresa di assicurazione in relazione alle garanzie prestate.
Terreni	Fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione.
Valore di ricostruzione	Importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità.

SEZIONE 1:

Condizioni generali di Assicurazione –

Norme che regolano l'assicurazione in generale

1. Validità territoriale

La presente assicurazione è operante per i Beni Assicurati ubicati nel territorio della Repubblica Italiana.

2. Clausola Sanzioni

La Compagnia non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Compagnia debba comunque attenersi.

3. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

4. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente/Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati al Broker cui è assegnata la gestione della polizza oppure alla Compagnia.

Il premio è sempre determinato per periodo di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

In caso di premio frazionato in più rate (semestrali ecc.), il suddetto termine di rispetto si applica anche alle rate così frazionate.

5. Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

6. Aggravamento del rischio

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

7. Diminuzione del rischio

Nel caso di comprovata diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio con effetto immediato dalla data della comunicazione del Contraente/Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso di cui all'art. 1897 del Codice Civile. La Compagnia rimborserà la quota parte di premio pagato e non goduto, escluse le imposte.

8. Durata dell'assicurazione

L'assicurazione cessa alla data di scadenza indicata nella Scheda di Polizza, senza obbligo di disdetta.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel quale caso esso coincide con la durata del contratto.

9. Variazioni nella persona del Contraente/Assicurato

Il Contraente/Assicurato stipula per sé e per i suoi eredi, i quali sono solidalmente obbligati a continuare il contratto fino alla divisione dell'eredità. Dopo la divisione, il contratto continua con l'erede o con gli eredi cui sia stata assegnata l'azienda o parte degli elementi di rischio considerati dal contratto. Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con la Compagnia nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Nei casi di scioglimento della società assicurata o della sua messa in liquidazione, il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione.

Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dal Contraente/Assicurato, dai suoi eredi od aventi causa, entro il termine di 60 giorni dal loro verificarsi, alla Compagnia, la quale nei 15 giorni successivi ha la facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di 30 giorni e provvedendo in tal caso al rimborso del premio pagato e non goduto.

10. Alienazione dell'azienda

In caso di alienazione dell'azienda o del complesso delle cose cui si riferisce l'assicurazione, il Contraente/Assicurato – fermo l'obbligo del pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso – deve informare la Compagnia e comunicare all'acquirente l'esistenza dell'assicurazione.

L'assicurazione, se il premio è pagato, continua a favore dell'acquirente per 30 giorni da quello dell'alienazione. Trascorso questo termine l'assicurazione cessa se l'acquirente non ha dichiarato di voler subentrare nel contratto.

La Compagnia, nei 15 giorni dalla dichiarazione dell'acquirente, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni. Se l'alienazione riguarda singole cose, l'assicurazione cessa per le cose stesse ed il premio viene proporzionalmente ridotto dalla scadenza annuale successiva all'alienazione, salvo che questa sia seguita dalla sostituzione con altre cose analoghe.

Quanto sopra è applicabile anche nei casi di fusione e fusione per incorporazione dell'azienda.

11. Cessazione del rischio

In parziale deroga all'art. 1896 del Codice Civile, in caso di cessazione del rischio, la Compagnia è tenuta al rimborso del premio per il periodo di assicurazione non goduto dalla data successiva alla comunicazione del Contraente/Assicurato.

12. Variazioni di rischio

Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modificano il rischio, la Compagnia può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Compagnia, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla data della comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato.

13. Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute senza dolo o colpa grave. La Compagnia ha,

peraltro, il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

14. Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Tuttavia, resta convenuto che le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

15. Ispezione delle cose assicurate

La Compagnia ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

16. Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori

la presente Polizza opera esclusivamente in Differenza di Condizioni e/o Differenza di Limiti fino alla scadenza/annullamento dei predetti contratti. L'Assicurato si impegna a fornire la copia delle polizze in essere con altri Assicuratori ed a comunicare qualsiasi variazione dovesse intervenire successivamente. Alla scadenza/annullamento di tali polizze la copertura prevista dalla presente Polizza si intenderà automaticamente prestata in forma piena. In nessun caso la Compagnia risarcirà importi superiori ai massimali indicati nella Scheda di Polizza.

17. Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella indicata nella Scheda di polizza.

18. Forma delle comunicazioni del Contraente/Assicurato alla Compagnia

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente/Assicurato è tenuto devono essere fatte direttamente alla Rappresentanza per l'Italia della Compagnia, o tramite il Broker al quale è assegnata la polizza, a mezzo lettera raccomandata, per posta elettronica (e-mail) o altra valida forma scritta.

19. Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla presente assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato, comprese eventuali variazioni nella misura delle imposte che dovessero intervenire dopo la stipulazione della presente polizza.

20. Rinvio alle norme di legge

La presente polizza sarà regolata dalla legge italiana, alla quale si rimanda per tutte le materie non espressamente disciplinate nella presente polizza.

21. Foro competente

Qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione della presente polizza sarà sottoposta all'esclusiva competenza dei tribunali della Repubblica Italiana.

22. Clausola Broker

Il Contraente/Assicurato dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker indicato nella Scheda di Polizza e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker, il quale tratterà con la Compagnia.

Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo, che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte alla Compagnia dal Broker, in nome e per conto del Contraente/Assicurato, si intenderanno come fatte dal Contraente/Assicurato stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente/Assicurato alla Compagnia, prevarranno queste ultime.

Ferma restando l'inesistenza di qualsiasi rappresentanza della Compagnia da parte del Broker, le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente/Assicurato al Broker potranno intendersi come fatte alla Compagnia soltanto se tempestivamente trasmesse a quest'ultima ed alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa. In ogni caso, le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio dovranno essere fatte alla Compagnia e avranno efficacia dal momento della ricezione da parte della Compagnia stessa. Il pagamento del premio realizzato in buona fede al Broker ed ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente alla Compagnia, ai sensi dell'art. 118 del D. lgs 209/2005.

Il Broker è tenuto a dare comunicazione delle attività sopra previste e delle relative condizioni e modalità, nell'ambito

dell'informativa precontrattuale da fornire agli Assicurati, ai sensi degli artt. 120 e 121, del D. lgs 209/2005 e dell'art. 65, comma 2, del Regolamento IVASS n. 40/2018.

Qualora il Contraente/Assicurato revochi l'incarico al Broker senza affidarne un altro ad altro broker oppure qualora il Contraente/Assicurato rilasci ad altro Broker un incarico scritto non esplorativo in data successiva, attribuendo le parti esclusivo rilievo alla volontà espressa dal Contraente/Assicurato, l'incarico al Broker cessato o sostituito si considererà automaticamente privo di effetto nei confronti della Compagnia.

La Compagnia stessa sarà in ogni caso del tutto estranea a qualsivoglia eventuale controversia tra il Contraente/Assicurato ed il/i Brokers o tra questi ultimi, anche in relazione alla data di effetto della cessazione di incarico o di quella di decorrenza del nuovo incarico.

23. Ripartizione dell'assicurazione e incarico

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Imprese in appresso indicate.

Swiss Re International SE, Rappresentanza per l'Italia (Incaricata)

_____	**%
_____	**%
_____	**%
_____	**%

Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker indicato nella scheda di polizza che ne ha affidato l'incarico alla Swiss Re International SE, Rappresentanza per l'Italia: di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker e dalla Incaricata informandone le Coassicuratrici. L'incarico conferito a una Impresa è efficace per tutta la durata dell'assicurazione.

Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Incaricata, per la gestione del contratto, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, in virtù delle facoltà concesse alla Incaricata in sede di consenso al conferimento dell'incarico da parte del Contraente, ivi compresa quella di incaricare, previo consenso delle compagnie Coassicuratrici, esperti (periti, medici, consulenti, etc). È fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza, il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente per il tramite del Broker.

Ogni modifica al contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo".

24. Estratto unico

La sottoscritta Società Incaricata dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza, variazione o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Incarica sul presente Estratto Unico, che forma parte integrante dell'atto suindicato, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Rimane confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione della quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il dettaglio dei capitali singolarmente coperti, dei premi ed imposte spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto inserito nell'atto.

La presente dichiarazione si intende automaticamente valida per tutti i certificati e/o le polizze emesse in applicazione alla presente polizza.

SEZIONE 2:

Norme che regolano l'assicurazione dei rischi catastrofali

1. Oggetto dell'assicurazione

La presente polizza opera in ottemperanza alla Legge 30 dicembre 2023, n. 213 e successive modifiche e integrazioni.

La Compagnia indennizza, nei limiti e alle condizioni di polizza, i **danni materiali ai Beni Assicurati nelle ubicazioni dichiarate nella Scheda di Polizza rientranti nell'area interessata dall'evento catastrofale, direttamente cagionati dalle seguenti calamità naturali:**

- b) Alluvione, inondazione, esondazione;**
- c) Sisma;**
- d) Frana.**

Sono compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi, al momento del sinistro, allo scopo di evitare o diminuire il danno (spese di salvataggio previste dall'art. 1914 C.C.).

Sono esclusi dall'assicurazione i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

Sono escluse dall'assicurazione le spese di demolizione, sgombero, trasporto dei residui del sinistro, nonché eventuali spese di ricollocamento e collaudo delle immobilizzazioni colpite da sinistro.

2. Esclusioni

2.1. La presente Polizza assicurativa non copre:

- a)** i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- b)** i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
- c)** i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

2.2. Sono inoltre esclusi danni, perdite costi o spese di qualunque natura, anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi, direttamente o indirettamente causati da, risultanti da, o verificatisi in occasione di:

- 1)** tumulti popolari, scioperi, sommosse civili e militari, atti dolosi compresi quelli vandalici, di sabotaggio, sia che vengano perpetrati individualmente o in associazione, da persone dipendenti o non dell'Assicurato, incluse occupazioni non

militari di fabbrica e di locali; atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri, provvedimenti e ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;

- 2)** esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, impiego di armi nucleari, contaminazione radioattiva; non sono comunque esclusi danni derivanti da:

- ii) esistenza e impiego di attrezzature, macchinari o impianti radianti o simili quali a solo titolo esemplificativo non limitativo: sterilizzatori, apparecchi a raggi x, apparecchi di indagine/analisi e simili.

- ii) eventi non esclusi da questa polizza, causati da esistenza o impiego (nell'ambito dell'attività dichiarata o dell'attività di terzi) di radioisotopi e altre sostanze radioattive.

- 3)** mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina;
- 4)** bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, pressione del carico di neve;
- 5)** fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione in genere;
- 6)** alterazione di peso, colore, sapore, consistenza o finitura, cambio di qualità, contaminazione vizio di prodotto;
- 7)** furto, rapina, frode, truffa, scippo e loro tentativi, infedeltà dei dipendenti, estorsione, ammanco, smarrimento, saccheggio, malversazione, appropriazione indebita;
- 8)** assestamenti, cedimenti, fessurazioni, restringimenti, espansioni o dilatazioni di "macchinario" e di "fabbricati";
- 9)** logorio, usura, deterioramento, corrosione, ossidazione, arrugginimento, deperimento; mescolamento di "merci" tra loro o con cose o altre sostanze;
- 10)** anormale od improprio funzionamento del "macchinario";
- 11)** umidità atmosferica, brina, condensa, stillicidio, siccità, corrosione, ruggine, smog, funghi, muffe, batteri, animali e vegetali in genere, fermentazione, infiltrazione, evaporazione, trasudamento, sublimazione, liquefazione, incrostazione, ossidazione, deterioramento, mutamento di temperatura atmosferica o ambientale naturale e non, perdita di peso, alterazione di colore/sapore/consistenza/estetica, marciscenza in genere, termiti, insetti di tutti i tipi, vermi, roditori;
- 12)** interruzione o alterazione di reazioni termiche e chimiche e di processi di lavorazione;
- 13)** sospensione, interruzione o anormale produzione o fornitura di energia elettrica, termica, gas, acqua;

- 14) ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione di "Fabbricati" e "Macchinario", ad eccezione di quanto coperto dall'art. 1. Oggetto dell'assicurazione;
- 15) da mancanza di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o da fuoriuscita di liquidi;
- 16) montaggio, smontaggio, manutenzione e revisione di "macchinario", costruzione, demolizione, manutenzione, modifica, trasformazione di "fabbricati";
- 17) errori di progettazione, di collaudo o di montaggio e smontaggio, di calcolo, di esecuzione e di installazione di "fabbricati" e "macchinario";
- 18) vizio intrinseco, costruzione difettosa, errore di progettazione, di calcolo, di lavorazione, di impiego di prodotti difettosi che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo o colore delle "merci"; anormale od improprio stoccaggio e conservazione delle "merci"; omissione di manovra o controllo, sospensione volontaria del lavoro da parte dei lavoratori.
- 19) lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento;
- 20) urto di veicoli o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell'Assicurato;
- 21) mancata od anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, congelamento, riscaldamento e climatizzazione in genere, mancata od anormale produzione o distribuzione di sostanze atte alla conservazione, mancato od anormale mantenimento dell'atmosfera controllata; fuoriuscita del fluido frigorifero;
- 22) smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati o a destinazione per svista;
- 23) dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali e dei soci a responsabilità illimitata;
- 24) da responsabilità civile di qualsiasi tipo, se non espressamente garantita;
- 25) inquinamento in genere sia graduale che accidentale e contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo; contaminazione da sostanze radioattive; le perdite, i danni, i costi e le spese direttamente o indirettamente derivanti da contaminazione chimica o biologica connessi ad atti di terrorismo o sabotaggio organizzato;
- 26) perdite di quote di mercato, interruzione totale o parziale e intralcio dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- 27) difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- 28) normale assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti.

2.3 Esclusione Terrorismo

Dalla presente assicurazione si intendono esclusi perdite, danni, costi o spese di qualunque natura, direttamente o indirettamente, causati da, risultanti da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualunque causa od evento che abbia contribuito, in concomitanza o in ogni altra forma di sequenza causale, alla perdita o al danno.

Per atto di terrorismo si intende un atto, compresi, ma a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia della stessa, da parte di una persona o di un gruppo di persone, che agiscono da sole o per conto di o in collegamento con una o più organizzazioni o governi, perpetrato per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, compresa l'intenzione di influenzare un governo e/o di incutere timore al pubblico, o a una parte di esso. L'assicurazione esclude inoltre perdite, danni, costi o spese di qualunque natura direttamente o indirettamente causati da, risultanti da, o occorsi in occasione di, qualunque azione intrapresa per controllare, prevenire, reprimere od in ogni modo connessa ad ogni atto di terrorismo.

Qualora la Compagnia invochi che per effetto di tale esclusione una perdita, un danno, un costo o una spesa sia esclusa dalla presente assicurazione l'onere della prova dell'inefficacia di tale esclusione resta a carico del Contraente/Assicurato.

2.4 Esclusione delle malattie trasmissibili

In deroga a qualsiasi disposizione contraria, la presente polizza non copre le perdite, i costi, i danni o le spese di qualsiasi tipo, ivi compreso da Interruzione di Esercizio, conseguenti a o causati direttamente o indirettamente da qualsiasi Malattia Trasmissibile accertata, sospetta o potenziale, a prescindere da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca simultaneamente o in qualsiasi sequenza al verificarsi della perdita, del danno, dei costi, delle spese o dell'Interruzione di Esercizio.

Per Malattia Trasmissibile si intende una malattia o malattia contagiosa derivante da o in qualsiasi modo collegata a un'infezione batterica o a un virus o agente infettivo o biologico o ai suoi prodotti tossici che viene trasmessa o diffusa, direttamente o indirettamente, a una persona da una persona, una pianta, un animale o un antropoide infetto, o attraverso l'intermediazione di un animale, un ospite o un vettore dell'ambiente inanimato o trasmessa o diffusa attraverso strumenti o qualsiasi altro metodo di trasmissione. Le Malattie Trasmissibili comprendono, a titolo esemplificativo e non limitativo, la Sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o la Sindrome da immunodeficienza umana (HIV), qualsiasi tipo o ceppo di Sindrome respiratoria acuta grave (SARS) o Sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), Sindrome Respiratoria del Medio Oriente (MERS), Malattia del Nilo occidentale, Virus Zika, varicella, qualsiasi tipo o ceppo di influenza o malattia infettiva delle vie respiratorie (tra cui, ma non solo, influenza aviaria, Corona Virus o COVID-19), polmonite, legionella, epatite, morbillo, meningite, mononucleosi, pertosse, colera, febbre emorragica Ebola, peste bubbonica, carbonchio e qualsiasi variante di quanto sopra.

Per Interruzione di Esercizio si intende qualsiasi tipo di perdita che si misura, in tutto o in parte, in base ad un periodo o al passare del

tempo. L'Interruzione di Esercizio comprende, a titolo esemplificativo e non limitativo, il margine di contribuzione, i profitti lordi, l'Interruzione dell'attività, l'impedimento all'accesso, le spese extra, i maggiori costi, la perdita pigioni, l'interruzione di esercizio derivanti da danni materiali presso fornitori o clienti, le interdipendenze, l'interruzione di servizi, i canoni di locazione, le commissioni, i diritti di licenza e royalty, i maggiori costi di logistica, le interruzioni derivanti da un ordine di un'autorità civile o militare e i costi flessibili. Nel caso in cui i termini utilizzati sopra per identificare qualsiasi copertura di danni indiretti/Interruzione di Esercizio non siano identici ai termini utilizzati nella presente polizza, ciò non invalida la presente esclusione.

2.5 Esclusione del Danno Informatico e dei Dati - LMA 5401

In deroga a qualsiasi disposizione contraria all'interno della presente Polizza o qualsiasi appendice emessa, la presente Polizza non presta garanzia per:

- 1.1 qualsiasi Danno Informatico;
- 1.2 qualsiasi perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo, spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, in contribuzione a, risultante da, derivante o in connessione con qualsiasi perdita d'uso, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi Dato, compreso qualsiasi importo relativo al valore di tali Dati;

indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca contemporaneamente od in qualsiasi altra sequenza temporale.

- 2. Nel caso in cui una qualsiasi disposizione della presente clausola dovesse essere ritenuta non valida o non applicabile, le restanti disposizioni rimarranno in pieno vigore ed efficaci a tutti gli effetti.
- 3. La presente clausola prevale e, qualora in conflitto con qualsiasi altra disposizione della presente Polizza o con qualsiasi altra appendice relativa alla disciplina dei **Dati** o del **Danno Informatico**, sostituisce tali disposizioni.

Definizioni

- 4. **Danno Informatico** identifica qualsiasi perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo o spesa di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causata da, in contribuzione con, risultante da, derivante da o in connessione con qualsiasi **Atto Informatico** o **Incidente Informatico**, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, eliminare o porre rimedio a qualsiasi **Atto Informatico** o **Incidente Informatico**.
- 5. **Atto Informatico** identifica un atto non autorizzato, doloso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali correlati, indipendentemente dal tempo e dal luogo di avvenimento, o qualsiasi minaccia o inganno, che coinvolga l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi **Sistema informatico**.

6. Incidente Informatico identifica:

- 6.1 qualsiasi errore o omissione o serie di errori o omissioni correlati che riguardino l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi **Sistema informatico**; ovvero
- 6.2 qualsiasi indisponibilità o guasto totale o parziale o serie di correlate indisponibilità o guasti totali o parziali o impossibilità all'accesso, all'elaborazione, all'uso di qualsiasi **Sistema informatico**.

7. Sistema informatico identifica:

- 7.1 qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollore, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione dello stesso ed incluso qualsiasi input, output, dispositivo di archiviazione dati, apparecchiatura di rete o struttura di backup associata,

di proprietà o gestiti dall'**Assicurato** o da qualsiasi altra parte.

- 8. Dati identifica informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in una forma tale da essere utilizzata, consultata, elaborata, trasmessa o archiviata da un **Sistema Informatico**.

2.6. Esclusioni Specifiche

- 1) **Alluvione, inondazione, esondazione**: si intendono comunque esclusi i danni:

- a. causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina, variazione della falda freatica, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione e allagamento dovuto dall'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua e conseguente accumulo causato da piogge brevi ma di elevatissima intensità (c.d. bombe d'acqua).;
- b. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- c. causati da traboccamento o rigurgito di fognature o grondaie;
- d. causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- e. di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- f. a immobilizzazioni poste all'aperto non per loro naturale destinazione.
- g. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

- 2) **Sisma**: si intendono comunque esclusi i danni:

- a. causati da eruzione vulcanica, bradisismo, subsidenza, allagamento, inondazione, alluvione, esondazione, valanghe o slavine, mareggiata, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione e penetrazioni di acqua marina anche se conseguenti a terremoto;
- b. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;

- c. di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- d. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

3) Frana; si intendono comunque esclusi i danni:

- a. causati da eruzione vulcanica, sisma, allagamento, inondazione, alluvione, esondazione, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine;
- b. causati da movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra;
- c. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- d. dovuti ad errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavoro di scavo di pendii naturali o artificiali;
- e. da frane già note o potenzialmente già note;
- f. di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- g. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

3. Cose non assicurate

Sono esclusi dall'assicurazione:

- denaro, valori, gioielli, pietre, perle naturali e coltivate e metalli preziosi;
- quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue e tappeti;
- collezioni e raccolte in genere;
- boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere, microrganismi;
- acque in genere;
- "merci";
- cose in genere durante il trasporto o trasferimento e relative operazioni di carico e scarico al di fuori delle ubicazioni indicate in polizza;
- aeromobili, natanti, velivoli spaziali, rotabili ferroviari, veicoli iscritti al P.R.A.;
- il valore dell'area e del terreno, i costi di livellamento, scavo, riempimento di terreno, salvo quanto diversamente pattuito o espressamente previsto dalla legge in vigore;
- linee di distribuzione o trasmissione di energia elettrica, telefonia, segnali telegrafici e di tutte le comunicazioni audio o visuali, incluse le strutture di supporto, al di fuori dell'area degli stabilimenti assicurati;
- installazioni a mare (off shore) e qualsiasi danno consequenziale che ne derivi a installazioni a terra (on shore);
- beni in leasing, se già assicurati con altra polizza specifica;
- baracche in legno e plastica, capannoni pressostatici e simili ed il loro contenuto;

- strade, sentieri, gallerie, miniere, ponti, strade ferrate, bacini artificiali e non, dighe e condotte, pozzi, argini, pontili, banchine, oleodotti, gasdotti, moli e piattaforme in genere, superfici e strutture di atterraggio e attracco;
- centrali idroelettriche;
- canali ed opere di presa;
- tubazioni e cavi interrati se non protetti da appositi manufatti.

4. Valore dei Beni Assicurati e determinazione del danno

L'attribuzione del valore che i Beni Assicurati - illesi, danneggiati o distrutti - avevano al momento del sinistro e la determinazione del danno vengono eseguite separatamente per ogni singola partita di polizza secondo i seguenti criteri:

I) – Terreni

La determinazione del danno avviene mediante la stima il Costo di ripristino, inteso come il valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica, e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore assicurato il valore del terreno illeso, nonché le spese di bonifica, ripristino e riqualificazione ambientale (cfr. Decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni).

L'assicurazione per i Terreni è prestata a Primo Rischio Assoluto.

II) - Fabbricati

Valore:

- a) a) si stima il Valore di ricostruzione, inteso come l'importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità, escludendo soltanto il valore dell'area;
- b) b) si stima il valore al momento del sinistro applicando alla stima di cui al precedente punto a) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed ogni altra circostanza concomitante.

Determinazione del danno:

- c) c) si applica il deprezzamento indicato al punto b) alla spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- d) d) si calcola il supplemento che, aggiunto all'indennizzo di cui al precedente punto c), determina un'indennità complessiva calcolata senza l'applicazione del deprezzamento indicato al punto b).

III) – Impianti e Macchinari, Attrezzature industriali e Commerciali**Valore:**

- a) si stima il Costo di rimpiazzo, inteso come il valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato.
- b) si stima il valore al momento del sinistro applicando alla stima di cui al precedente punto a) un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

Determinazione del danno:

- c) si deduce dal valore come da punto b) delle cose assicurate, il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
- d) si calcola il supplemento che, aggiunto all'indennizzo di cui al precedente punto c), determina un'indennità complessiva calcolata senza l'applicazione del deprezzamento indicato al punto b)

IV) - Il pagamento del supplemento d'indennizzo di cui ai punti II)-d) e III)-d) avverrà sulla base delle condizioni in appresso specificate:

- 1) il pagamento è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione e/o la riparazione e/o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovavano le cose colpite, o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'Assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
- 2) agli effetti dell'Articolo 15 "Assicurazione Parziale", il supplemento di indennizzo viene riconosciuto in misura:
 - totale, se la Somma assicurata è superiore o uguale al valore di cui alla lettera II)-a) o III)-a);
 - parziale se la Somma assicurata è inferiore al valore di cui alla lettera II)-a) o III)-a) ma superiore al valore di cui alla lettera II)-b) o III)-b); in questo caso risulta assicurata solo una parte del supplemento di indennizzo, per cui lo stesso viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intero supplemento di indennizzo;
 - nulla, se la Somma assicurata è uguale o inferiore al valore di cui alla lettera II)-b) o III)-b);
- 3) in caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento di indennizzo si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- 4) agli effetti dell'indennizzo, resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascun fabbricato importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base ai punti II)-b) e III)-b);

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'articolo 15 (Assicurazione parziale) delle Condizioni di Assicurazione.

5. Assicurazione parziale (regola proporzionale)

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro, ai sensi dell'art. 1907 del Codice Civile.

Tale disposto non si applica in caso di assicurazione a Primo Rischio Assoluto.

SEZIONE 3:

Condizioni particolari

1. Attribuzione delle cose assicurate

Qualora una cosa assicurata, inerente all'attività dichiarata in polizza, non trovasse precisa assegnazione in una delle partite assicurate, o tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa assicurata verrà attribuita alla partita "Macchinari".

2. Indennizzo separato per ciascuna partita

Il pagamento dell'indennizzo, ai sensi dell'articolo 7 (Pagamento dell'indennizzo) delle Condizioni di Assicurazione verrà effettuato, su richiesta del Contraente, per ciascuna partita di polizza, separatamente considerata.

A tale scopo il/i Perito/i provvederanno a redigere un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia, per ciascuna partita.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati a titolo di acconto sull'eventuale maggior indennizzo globalmente dovuto per tutte le partite colpite.

3. Modifiche e trasformazioni

Nell'ambito dello stabilimento possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modifiche, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati e ai macchinari per esigenze dell'Assicurato, in relazione alle sue attività.

L'Assicurato è esonerato da darne avviso alla Compagnia, sempreché tali modifiche e trasformazioni non comportino aggravamento del rischio, fermo in ogni caso il disposto dell'articolo 1907 del Codice civile.

4. Diminuzione di valori

Si conviene tra le parti che, in caso di documentata diminuzione di valori assicurati, la riduzione di premio decorrerà dal giorno successivo all'avvenuta notifica e la Compagnia rimborserà la corrispondente quota di premio imponibile pagata e non goduta.

5. Vincoli Autorità

La Compagnia risponde, nei limiti della somma assicurata alla partita "Fabbricati", dei costi e oneri che dovessero gravare sull'Assicurato e che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica, in caso di ricostruzione dei fabbricati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

Sono sempre escluse multe, ammende e penali in genere, costi e oneri non riguardanti la ricostruzione del Fabbricato (impianti, manufatti o servizi ausiliari e accessori) nonché i costi e oneri riferibili all'adeguamento a Leggi o Regolamenti la cui attuazione

era comunque obbligatoria al momento del Sinistro per l'Assicurato e che lo stesso abbia ommesso di attuare per qualsiasi motivo.

6. Onorari periti, esperti contabili e società di revisione

La Compagnia rimborserà, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione.

L'assicurazione è altresì estesa all'equa remunerazione dovuta dall'Assicurato in caso di sinistro per il lavoro svolto dagli esperti contabili e Società di revisione, fermo l'onorario stabilito dai relativi Collegi, al fine di produrre dettagli attinenti alla contabilità o ad altri documenti dell'Azienda, prove, informazioni e ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a dare alla Compagnia a termini delle Condizioni Generali di Assicurazione, e di certificare che tali dettagli siano in accordo con i libri contabili e con gli altri documenti relativi all'attività dichiarata.

La presente condizione particolare è prestata entro il limite del 5% dell'indennizzo con il massimo di 15.000,00 Euro.

7. Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

SEZIONE 4:

Norme operanti in caso di sinistro

1. Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli é possibile per evitare o diminuire il danno nonché adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per la conservazione e la custodia dei beni rimasti, anche se danneggiati; le relative spese sono a carico della Compagnia secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'articolo 1914 del Codice Civile;
- b) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

L'Assicurato deve altresì:

- c) dare avviso del sinistro al Broker oppure alla Compagnia entro 10 giorni lavorativi da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile.
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione avvenuta del danno, ovvero fino a diversa comunicazione della Compagnia antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
- f) tenere a disposizione, tanto della Compagnia quanto dei periti, i propri registri e libri, i conti, le fatture nonché fornire a proprie spese tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Compagnia e dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche. Le spese sostenute per la conservazione e la custodia dei beni rimasti e per l'espletamento della procedura di ammortamento sono a carico della Compagnia nei limiti, tra l'ammontare delle spese e quello del danno, previsti nella Scheda di Polizza, anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Compagnia provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

2. Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno o della perdita dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le

tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

3. Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno o della perdita è concordato con le seguenti modalità:

- a) **direttamente dalla Compagnia, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;**

oppure, a richiesta di una delle parti:

- b) **fra due Periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico.**

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

4. Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 1 "Obblighi in caso di sinistro" delle "Norme operanti in caso di sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 31 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" delle "Condizioni sempre operanti";
- d) determinare i dati previsti all'articolo 15 "Assicurazione parziale" delle "Norme relative a tutte le sezioni di polizza" ai fini dell'applicabilità del disposto regolato dall'articolo medesimo;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, in base alle condizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'articolo 3 "Procedura per la valutazione del danno" comma b) delle "Norme operanti in caso di sinistro", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui ai commi c), d) ed e) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Le operazioni peritali devono essere impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

5. Riduzione dei limiti di indennizzo e loro reintegro

In caso di sinistro, qualora nella Scheda di Polizza fosse previsto un limite annuo, tale limite si intende ridotto, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Compagnia, detti limiti potranno essere reintegrati nei valori originari, a condizioni da stabilirsi.

6. Pagamento dell'indennizzo

L'Assicurato ha diritto di ottenere, a sua richiesta, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso. L'acconto verrà corrisposto entro il limite entro il limite del 10% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in

base alle risultanze acquisite, con il massimo di 100.000,00 Euro.

L'obbligazione della Compagnia verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Nella determinazione dell'acconto non si terrà conto del supplemento per "valore a nuovo" previsto all'articolo 4 "Valore dei Beni Assicurati e determinazione del danno" delle C.G.A. Sezione 2 - Norme che regolano l'assicurazione dei rischi catastrofali. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

L'acconto anzidetto non costituisce, in alcun caso, né un riconoscimento di qualsiasi diritto all'indennizzo, né una rinuncia alle eccezioni e contestazioni, anche se fondate su elementi acquisiti prima di tale versamento.

L'Assicurato si impegna, quindi, qualora risultassero insussistenti o cessati i presupposti del versamento, a restituire l'anticipo ottenuto. Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che tale causa non sia dovuta a dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali e dei soci a responsabilità illimitata.

7. Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. **Solo in caso di recesso esercitato dalla Compagnia, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, la Compagnia rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.**

La presente polizza si compone di _____ pagine ed è emessa in _____ originali, a Milano li [data].

L'ASSICURATO / CONTRAENTE

**SWISS RE INTERNATIONAL SE,
Rappresentanza per l'Italia**

Condizioni espressamente accettate

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni degli articoli sottospecificati della presente polizza:

SEZIONE 1 - Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art.1. – Validità territoriale
 Art.2 – Clausola Sanzioni
 Art. 6 – Aggravamento del rischio
 Art. 9 – Variazioni nella persona del Contraente/Assicurato
 Art. 10 – Alienazione dell'azienda
 Art. 12 – Variazioni di rischio
 Art. 13 – Buona fede
 Art 16 – Assicurazione presso diversi assicuratori
 Art. 21 – Foro competente

SEZIONE 2 – Norme che regolano l'assicurazione dei rischi catastrofali

Art. 2.3 – Esclusione Terrorismo
 Art. 4 – Valore dei Beni assicurati e determinazione del danno
 Art. 5 – Assicurazione Parziale

SEZIONE 4 – Norme operanti in caso di sinistro

Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro
 Art. 2 – Esagerazione dolosa del danno
 Art. 3 – Procedura per la valutazione del danno
 Art. 4 – Mandato dei periti
 Art. 6 – Pagamento dell'indennizzo
 Art. 7 – Recesso in caso di sinistro

L'ASSICURATO / CONTRAENTE

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO:

Il Contraente dichiara di aver ricevuto le condizioni contrattuali di polizza.

Agli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile

Polizze in corso per gli stessi rischi: _____ ☐ nessuna

Polizze annullate negli ultimi cinque anni: _____ ☐ nessuna

L'ASSICURATO / CONTRAENTE

Swiss Re Management Ltd.
Swiss Re Institute
Mythenquai 50/60
P.O. Box
8022 Zurich
Switzerland

Telephone +41 43 285 3095
[swissre.com/institute](https://www.swissre.com/institute)